Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1580.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Agordo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Agordo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Agordo (Belluno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Belluno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Agordo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 luglio 1923, modificato con regio decreto 9 gennaio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1581.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Tribandi-Pavoni », con sede in Orzinuovi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Tribandi-Pavoni » di Orzinuovi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Tribandi-Pavoni », con sede in Orzinuovi (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Orzinuovi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 maggio 1905.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1582.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santissima Trinità », con sede in Borgomanero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santissima Trinità », di Borgomanero, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santissima Trinità », con sede in Borgomanero (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Borgomanero;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente approvato con regio decreto 10 febbraio 1789, modificato con regio decreto 30 agosto 1850 e con regio decreto 6 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1583**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Martino », con sede in Mede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Martino », di Mede, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3. 4. 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Martino », con sede in Mede (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pavia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mede;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1959, registro n. 22 Interno, foglio n. 93.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1584**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale maggiore, con sede in Chieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Chieri è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale maggiore, con sede in Chieri (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chieri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro Interno, foglio n. 237.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1585**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Grosio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Grosio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Grosio (Sondrio), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Sondrio;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Grosio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 marzo 1914.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. 1586.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Croce », con sede in Moncalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Croce », di Moncalieri, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Croce », con sede in Moncalieri (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Moncalieri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 167.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. 1587.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Luca », con sede in Vallo della Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 24 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Luca », di Vallo della Lucania, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Luca », con sede in Vallo della Lucania (Salerno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Salerno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Vallo della Lucania;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, n. 707.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 321.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro e del cinquantenario della Federazione fra le società filateliche italiane, ad integrazione del programma di emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere le seguenti serie di francobolli: celebrativi del 50° anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro, celebrativi del cinquantenario della Federazione fra le società filateliche italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della Organizzazione internazionale del lavoro;

b) una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario della Federazione fra le società filateliche italiane.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — MAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1969

Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969.

Iscrizione nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta di salvataggio « CP 308 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

La motovedetta di salvataggio « CP 308 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 20 febbraio 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

GUI — LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1969

Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 123

(5851)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1969.

Nomina di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969, di cui all'articolo 8 della precitata legge n. 1397;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 369, con il quale il dott. Luigi Camanni è stato nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale (per il quadriennio 1965-1969);

Vista la lettera 27 novembre 1968, n. 3123567, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha

designato il dott. Virgilio Ranalli, capo del servizio contributi e vigilanza, in sostituzione del dott. Luigi Camanni;

Decreta:

Il dott. Virgilio Ranalli è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il quadriennio 1965-1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1969
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 339

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade:

1) « Fondo Valle del Noce », dell'estesa di chilometri 31+950, con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 18 presso il ponte sul fiume Castrocucco-bivio per Lauria-stazione di svincolo Valle Noce-Maratea dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

2) « Raccordo fondo Valle del Noce », dell'estesa di km. 0+500, con i seguenti capisaldi d'itinerario: raccordo tra la « Fondo Valle del Noce »-bivio strada statale n. 19,

hanno i requisiti previsti per essere inserite nella rete delle strade statali;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Potenza, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 6 dicembre 1968, n. 1275, in data 11 febbraio 1969, n. 399 ed in data 3 ottobre 1966, n. 14;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse, vengono classificate statali con le seguenti denominazioni:

1) strada statale n. 585: « Fondo Valle del Noce »: innesto strada statale n. 18 presso il ponte sul fiume Castrocucco-bivio per Lauria-stazione di svincolo Valle Noce-Maratea dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, estesa km. 31+950;

2) strada statale n. 585/raccordo: « Fondo Valle del Noce »: bivio strada statale n. 585 « Fondo Valle del Noce »-bivio strada statale n. 19, estesa km. 0+500.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 1° aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 222

(5736)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 115, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 159, con il quale il dott. Mario Scarciglia (presidente della citata commissione) e il dott. Giuseppe De Giorgi (membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza) sono stati sostituiti, rispettivamente, dal dott. Giuseppe De Giorgi e dal dott. Aldo Moschettini;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce n. 9545, datata 11 marzo 1969, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Giuseppe De Giorgi (presidente della commissione predetta) e il dott. Aldo Moschettini (membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza) rispettivamente con il dott. Antonio Piscopo e con il dott. Giuseppe De Giorgi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Piscopo e il dott. Giuseppe De Giorgi sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lecce e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione — rispettivamente — del dottor Giuseppe De Giorgi e del dott. Aldo Moschettini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro:* TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 310

(6020)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

Norme per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 25, secondo comma, della predetta legge;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 939, relativa al trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali;

Considerato che il citato regolamento interessava la esecuzione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, la cui impostazione, in relazione alle situazioni tecniche ed economiche della industria nazionale, muoveva da presupposti notevolmente differenti da quelli assunti nella normativa della legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Considerato che il medesimo regolamento, all'art. 6, non ha definito espressamente quali siano i prodotti finiti, cui invece fa riferimento la legge 4 gennaio 1968, n. 19, e che, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, determinata la categoria dei materiali grezzi e quella dei materiali semilavorati, ha compreso in quest'ultima, allo scopo di consentirne l'importazione in franchigia dai dazi, alcuni prodotti che sono invece prodotti finiti (ancore, catene, cavi, ecc.) che l'industria nazionale dell'epoca non produceva;

Considerato che a causa della elencazione dei prodotti semilavorati contenuta nel suddetto art. 6 del richiamato regolamento, la sua applicazione, agli effetti dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, esclude dalla riduzione del contributo alcuni degli elencati prodotti qualora vengano importati dall'estero in franchigia doganale danneggiando così anche la industria nazionale che da tempo li produce;

Considerato che, pertanto, il suddetto art. 6, per quanto attiene alla elencazione dei prodotti semilavorati, sotto l'aspetto pratico, agli effetti dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, non risulta adeguata e aderente al nuovo contesto tecnico e produttivo dell'industria cantieristica navale;

Considerato che l'art. 9 dello stesso regolamento, in conformità con gli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ha previsto l'« apparato motore completo di propulsione »;

Considerato che gli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, contemplano invece l'« apparato motore di propulsione » con esclusione cioè degli organi non direttamente connessi con la produzione della energia motrice;

Considerato che la più ampia eccezione di apparato motore contenuta nel suddetto regolamento traeva motivo e giustificazione dalla situazione dell'industria nazionale e dall'intendimento espresso nell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, di consentire la importazione in franchigia, come per i prodotti attinenti allo scafo, anche per i prodotti relativi alla costruzione di ogni macchinario destinato alle navi di nuova costruzione;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato regolamento creano una situazione di grave incertezza nella delimitazione dei settori di intervento tecnico sia per quanto riguarda le nuove costruzioni navali sia per quanto riguarda le trasformazioni e le modificazioni delle navi già in esercizio con conseguente pregiudizio della operatività e delle finalità delle disposizioni degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968;

Ritenuta la necessità, per le ragioni sopra esposte, di adeguare opportunamente le norme del richiamato regolamento riguardanti la classificazione e la individuazione sia dei materiali e prodotti destinati alla costruzione navale sia degli elementi costituenti l'apparato motore di propulsione, in attesa che siano emanate le norme regolamentari previste dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 3 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono classificati prodotti finiti gli oggetti, i macchinari e loro parti e gli altri derivati da procedimenti di lavorazione industriale che si presentano nella forma definitiva necessaria per il loro specifico impiego senza che debbano subire ulteriori lavorazioni (ancore, catene, cavi, ecc.), eccezione fatta per le rifiniture che, per esigenze di natura tecnica, possono essere effettuate soltanto al momento della sistemazione in posto (rettifica camicie assi, coni, eliche, ecc.).

Non rientrano pertanto nella definizione di prodotti finiti tanto i materiali grezzi, che non presentano neppure approssimativamente la forma di impiego specifico (pani di ghisa, rottami di ghisa e acciaio, masselli, lingotti, materiali per saldature, pani e rottami di metalli ricchi, legno sgrossato e simili), quanto i materiali semilavorati, ossia quei materiali che hanno già subito una lavorazione atta a conferire ad essi una forma di generica utilizzazione ma che hanno bisogno, di regola, di ulteriore lavorazione per assumere quella definitiva per il loro specifico impiego (lamiere, profilati, tubi, pernotti per ribadire, tavole e travi di legno, ecc.).

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 l'apparato motore di propulsione si intende costituito:

a) nel caso di apparato motore a vapore, dall'insieme delle motrici e caldaie principali e di tutti quei macchinari connessi al loro funzionamento escluse le linee d'assi ed eliche;

b) nel caso di apparato motore a combustione interna, dall'insieme del motore o dei motori principali con gli accessori e macchinari ad esso o ad essi direttamente applicati escluse le linee d'assi ed eliche;

c) nel caso di apparato motore a propulsione diesel-elettrica, dall'insieme dei gruppi generatori principali e dei motori di propulsione escluse le linee d'assi ed eliche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1969
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 47

(6207)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Asti e Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 141 di detto piano è prevista la strada: « Nizza-Monferrato-Canelli-Santo Stefano-Belbo-innesto strada statale n. 29 in località Campetto », della lunghezza di km. 29+300;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Nizza-Monferrato-Canelli-Santo Stefano-Belbo-innesto strada statale n. 29 in località Campetto », dell'estesa di chilometri 29+300, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 592 « di Canelli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1969
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 252

(5735)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1969.

Determinazione di enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968 e 30 settembre 1968 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968 e 30 settembre 1968, sono aggiunti:

250) Società di assistenza « Croce S. Rita »: Pero (Milano);

251) Associazione di pubblica assistenza « Campo Tizzoro »: Campo Tizzoro (Pistoia);

252) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde »: Lamporecchio (Pistoia);

253) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde stazzanese »: Stazzano (Alessandria);

254) Associazione « Pubblica assistenza »: Salsomaggiore (Parma);

255) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde »: Fornovo Taro (Parma);

256) Associazione « Pubblica assistenza croce azzurra bonassolese »: Bonassola (La Spezia);

257) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde »: Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: REALE

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto dell'11 giugno 1968 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi

della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano (Napoli);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 17 giugno 1968, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano (Napoli), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 17 giugno 1968 sono prorogate fino al 17 dicembre 1969, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Nomina del direttore generale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691;

Visto l'art. 26 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successivamente modificato con decreti 18 luglio 1962 e 11 marzo 1968;

Considerato che il sig. Sergio Puritz, nominato con decreto ministeriale 27 marzo 1961 direttore generale del predetto istituto, ha rassegnato le dimissioni dalla anzidetta carica a far tempo dal 30 giugno 1969;

Vista la deliberazione, in data 21-28 febbraio 1969, del consiglio di amministrazione del ripetuto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il dott. Angelo Giagu de Martini è nominato, con effetto dal 1° luglio 1969, direttore generale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1969.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714/bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Roma-Urbe.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modificazione della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che all'art. 1 modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che non è stato provveduto ai sensi dell'art. 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e della aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Roma-Urbe;

Considerato che occorre altresì indicare se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Roma-Urbe come segue:

Direzione di atterraggio: 340°-160°
Lunghezza di atterraggio: ml. 1080
Livello medio aeroportuale: ml. 18 s.l.m.
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
lato nord-nord-ovest: mt. 18 s.l.m.
lato sud-sud-est: mt. 18 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
MARIOTTI

(6115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Montesi Aldo, residente nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona, dal 1° agosto 1969;

Tomezzoli Riccardo, residente nel comune di Verona, dal 17 agosto 1969;

Contedini Mario, residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, dal 31 agosto 1969.

(6166)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto da Fucci Michele, aiutante principale di cancelleria in servizio presso la pretura di Sassari, avverso il provvedimento ministeriale del 3 maggio 1966 concernente il rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(6170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5384 in data 12 giugno 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago (Verona), deliberate dal consiglio dei delegati in data 28 marzo 1969.

(5865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1969, registro n. 7, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, con atto in data 7 ottobre 1965, dal dott. Vincenzo Tamburrini avverso l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, n. 1650, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

(5858)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1969, registro n. 7, foglio n. 377, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, con atto in data 7 ottobre 1965, dal dott. Antonio Sanna, ispettore generale chimico a riposo, avverso l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, n. 1650, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

(5859)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 in data 20 novembre 1964.

(6119)

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di terreno in comune di La Spezia

Con decreto interministeriale n. 427, in data 15 maggio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un relitto di terreno della strada militare Castellazzo-Montalbano, sito in comune di La Spezia - località Sarbia, foglio n. 5, particella n. 24, della superficie complessiva di mq. 440.

(5863)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Cagliari ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica a corso triennale.

Con decreto n. 300.10.III.17/4/1451 in data 19 giugno 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Cagliari è autorizzata a riprendere l'attività della scuola per tecnici di radiologia medica, secondo la nuova disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(5888)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile «Santa Maria» di Conselve ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.54/7/2261, in data 20 maggio 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile «Santa Maria» di Conselve (Padova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(5889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato «Dinamite Pravisani 18», in sigla «D P 18»

L'esplosivo da mina denominato «Dinamite Pravisani 18», in sigla «D P 18», fabbricato dalla società Pravisani esplosivi nel proprio stabilimento di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5861)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « 2 G. 70 »

La polvere da caccia denominata « 2 G. 70 » fabbricata dalla società Baschieri e Pellagri, nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5862)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6188)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.989.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6189)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Castel del Giudice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.252.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6190)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.113.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6191)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6192)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.357.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6194)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6193)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6195)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6196)

Autorizzazione al comune di Pietrabbondante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Pietrabbondante (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.304.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6197)

Autorizzazione al comune di S. Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di S. Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6198)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6199)

Autorizzazione al comune di S. Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di S. Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.730 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6200)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1969, il comune di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.486.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6201)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1969, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.268.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6202)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1969, il comune di S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.967.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6204)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1969, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.066.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 4 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,40	627,30	627,28	627,30	627,30	627,38	627,36	627,28	627,40	627,40
$ Can.	580,40	580,20	580,50	580,40	580 —	580,45	580,40	580,50	580,10	580,10
Fr. Sv.	144,98	145,13	145,18	145,155	145,10	144,98	145,17	145,18	144,98	145,15
Kr. D.	83,39	83,35	83,38	83,65	83,50	83,40	83,38	83,38	83,39	83,40
Kr N.	87,94	87,93	88 —	87,92	88 —	87,95	87,93	88 —	87,94	87,95
Kr. Sv.	121,30	121,25	121,25	121,23	121,30	121,32	121,2275	121,25	121,30	121,30
Fol.	172,04	172,01	172,05	172 —	172,15	172,05	172,04	172,05	172,04	172 —
Fr. B.	12,46	12,462	12,4675	12,46	12,465	12,46	12,46	12,4675	12,46	12,46
Franco francese	126,20	126,13	126,22	126,175	126,20	126,22	126,19	126,22	126,20	126,20
Lst.	1499,40	1499,05	1499,50	1499,55	1499 —	1499,25	1499,30	1499,55	1499,40	1499,50
Dm. occ.	156,82	156,75	156,81	156,76	156,75	156,82	156,77	156,76	156,82	156,85
Scell. Austr.	24,25	24,24	24,26	24,2555	24,20	24,25	24,26	24,2555	24,25	24,25
Escudo Port.	22,02	21,97	22,02	22,02	22,05	22,08	22,02	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9675	9 —	8,96	8,96	8,9675	8,96	8,96

Media dei titoli del 4 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
» 5 % (Ricostruzione)	95,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,935
» 5 % (Città di Trieste)	93,45
» 5 % (Beni Esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,75
» » » » 1968-83	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,33
1 Dollaro canadese	580,40
1 Franco svizzero	145,162
1 Corona danese	83,372
1 Corona norvegese	87,925
1 Corona svedese	121,229
1 Fiorino olandese	172,02
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,182
1 Lira sterlina	1499,425
1 Marco germanico	156,765
1 Scellino austriaco	24,258
1 Escudo Port.	22,02
1 Peseta Sp.	8,964

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promoozine nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che nella qualifica di applicato aggiunto nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici - sono conferibili mediante pubblico concorso a ventinove posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, comprendenti anche una prova pratica di dattilografia, a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddeto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni comtemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle

formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda, la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo al scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della

autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed asimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraver-

sarono le line nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*te-r* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per serviizo dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comu-

nicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto degli foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un Conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1815 (elementi);
geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
ordinamento degli archivi;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei muti-

lati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1969
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 133

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma Sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano, combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non riempiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e legge 2 aprile 1968, n. 482.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6215)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 286, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il generale di brigata CC. s.p.e. Palumbo Giovambattista per inderogabili esigenze di servizio non può assolvere all'incarico di presidente della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di brigata CC. s.p.e. Palumbo Giovambattista cessa, con effetto immediato, dall'incarico di presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti CC. s.p.e. citato nelle premesse.

Art. 2.

Il generale di brigata CC. s.p.e. Delia Mario è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti CC. in s.p.e. di cui sopra in sostituzione del generale di brigata CC. s.p.e. Palumbo Giovambattista.

Art. 3.

Al generale di brigata CC. s.p.e. Delia Mario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 159

(5871)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzio 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 287, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il generale di divisione CC. s.p.e. Loretelli Pietro per inderogabili esigenze di servizio non può assolvere all'incarico di presidente della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di divisione CC. s.p.e. Loretelli Pietro cessa, con effetto immediato, dall'incarico di presidente della commisisone giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti CC. s.p.e., citato nelle premesse .

Art. 2.

Il generale di divisione CC. s.p.e. Ciravegna Tomaso è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti CC. s.p.e. di cui sopra in sostituzione del generale di divisione CC. s.p.e. Loretelli Pietro.

Art. 3.

Al generale di divisione CC. s.p.e. Ciravegna Tomaso saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 160

(5872)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva.

La dispensa 22ª, in data 31 maggio 1969, del giornale ufficiale del Ministero della difesa, ha pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1969, registro n. 27, foglio n. 164, che approva la graduatoria di merito, nonché quella dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1965.

(5894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia, nell'ordine appresso indicato:

1. Cirillo dott. Alfonso	punti	91,70	su 132
2. Salerno dott. Riccardo	»	77,38	»
3. Lo Iacono dott. Domenico . .	»	77 —	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	76,18	»
5. Guerrieri dott. Domenico . . .	»	75,37	»
6. Di Pietrantonio Saverio	»	75,18	»
7. Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
8. Montefusco dott. Gerardo . . .	»	73,50	»
9. Pieschi dott. Antonio	»	72,45	»
10. Ronza dott. Vincenzo	»	71,59	»
11. Giannetti dott. Giunio	»	70,70	»
12. Palatiello dott. Vincenzo . . .	»	70,69	»
13. Coppa dott. Gerardo	»	70,42	»
14. Di Vita dott. Luigi	»	69,53	»
15. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
16. Colia dott. Giuseppe	»	67,16	»
17. Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
18. Passarelli Igino	»	65,22	»
19. Rossi Eugenio	»	62,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1957, numero 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 27 dicembre 1967 (registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 11, foglio n. 43), con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza, dell'Università di Pisa;

Petrucciani prof. Mario, straordinario di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea nell'Università di Urbino;

Mattei dott. Marco, ispettore generale;

D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale;

Calà Maria, già ordinaria di lingua e letteratura tedesca negli istituti tecnici, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. D'Asaro Giovanni, direttore di sezione.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in lire 200.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Registro n. 48, foglio n. 39

(5893)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combatente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969 con inizio alle ore 9.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del consiglio d'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme con la commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamnto approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.954.300.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 maggio 1969

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1969
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 290

(6087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1353 del 10 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;
Visto che tra i componenti è stato omesso il nominativo del prof. Amilcare Volpe, specialista in ostetricia e ginecologia;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione del predetto decreto;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ferme restanti le disposizioni di cui al decreto n. 1353 del 10 aprile 1969, la commissione giudicatrice del concorso in premesse è integrata con il sottoindicato membro:

Amilcare prof. Volpe, specialista in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 9 giugno 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(5959)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3274 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice non essendo stato il concorso ancora espletato;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pisa, dell'ordine provinciale dei medici, ed udite le amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, parzialmente modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, recante norme sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lanese dott. Antonio, funzionario della prefettura di Pisa;
Marletta dott. Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Del Buono prof. Natale, primario medico degli spedali riuniti di S. Chiara Pisa;
Togni prof. Giulio, primario chirurgo degli spedali riuniti di S. Chiara Pisa;
Martolini dott. Giovanni, medico condotto di Pontedera.

Segretario:

Guida dott.ssa Angela Maria, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa e darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Pisa, addì 28 maggio 1969

Il medico provinciale: TURSI

(5877)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 84/MP, del 13 gennaio 1969, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia, alla data del 30 novembre 1966;
Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la condotta di: Oschiri;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta, alla concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;
Visto la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 83/MP, del 13 gennaio 1969;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

All'ostetrica sottoelencata è assegnata la condotta a fianco indicata:

1) Pinna Maria: Oschiri.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 16 giugno 1969

Il medico provinciale: GAVIANO

(5878)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2351 prot. n. 2043 in data 17 marzo 1969, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018, prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;
Considerato che con decreto del medico provinciale n. 2111, prot. n. 3691, in data 18 maggio 1968, è stata stralciata dal bando di concorso citato la condotta « 1ª capoluogo » del comune di Vergato;
Esaminate le domande delle concorrenti idonee per quanto concerne le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Vista la lettera prot. n. 13143 in data 26 febbraio 1969, con cui il comune di Bologna — a seguito della richiesta dell'ufficio del medico provinciale di Bologna — ha comunicato l'organico dei posti di ostetrica condotta precisando che nessuna delle ostetriche in servizio risulta essere orfana o vedova di guerra;

Visto il proprio decreto n. 2352, prot. n. 2084 in data 17 marzó 1969, con cui il medico provinciale ha provveduto alla dichiarazione delle vincitrici ed alla assegnazione alle stesse delle condotte messe a concorso;

Considerato che quest'ultimo decreto è stato emanato senza tener conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in applicazione di detta norma — esistendo nell'organico della categoria presso il comune di Bologna n. 5 posti — è da riservare il 15% di detti posti, pari a 0,75, arrotondato ad 1;

Visto che l'ostetrica Buldrini Candida, classificatasi al 10° posto della graduatoria appartiene alla categoria delle orfane di guerra, come da certificato presentato dalla stessa unitamente alla documentazione entro il termine di scadenza del bando di concorso fissato per il giorno 3 aprile 1968; che pertanto il citato decreto n. 2352, prot. n. 2084 è da revocare;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente delIla Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto, per i motivi di cui in premessa, il decreto n. 2352, prot. n 2084 in data 17 marzo 1969.

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Buldrini Candida: Bologna - 7ª condotta;

2) Ferrari Zora: S Benedetto Val di Sambro - 1ª condotta.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato a' sensi di legge.

Bologna, addì 12 giugno 1969

Il Medico provinciale

(5911)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2036 in data 10 maggio 1969, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2037 in data 10 maggio 1969, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Preso atto che la condotta veterinaria di Menaggio ed Uniti, già assegnata al dott. Giuseppe Corti, è rimasta vacante e disponibile per effetto della rinuncia dell'interessato;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione;

Vista la rinuncia del dott. Giacinto Traversa all'assegnazione della condotta di che trattasi;

Considerato che il dott. Angelo Marinoni, candidato che segue in graduatoria i rinuncianti, ha diritto all'assegnazione della condotta avendo indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Menaggio ed Uniti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marinoni Angelo è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria di Menaggio ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni costituenti il consorzio veterinario di Menaggio.

Como, addì 18 giugno 1969

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(6039)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 60 del 7 giugno 1969 con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e Uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Ettore Realfonso;

Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;

Tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda,

Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Nicola Mormando, 5° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-San Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 12 giugno 1969

Il veterinario provinciale: AMATO

(5686)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.